

REGOLAMENTO

Relativo al

**rilascio dell'attestato professionale federale quale
Maestro/a conducente**

Modifica del 28 SET. 2023

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 29.08.2007 Relativo al rilascio dell'attestato professionale federale quale Maestro/a conducente è modificato come segue:

Sostituzione di un'espressione

Per l'insieme del regolamento d'esame, la denominazione "Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)" è sostituita da "Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)".

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
- L-drive Schweiz / Suisse / Svizzera
- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da almeno cinque membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.
- 2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

¹ RS 412.10

2.2 **Compiti della commissione GQ**

2.21 La commissione GQ:

(...)

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

3.11 L'esame finale viene in parte svolto a livello decentralizzato e il bando d'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle lingue ufficiali in cui si tiene.

3.31 (...)

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della produzione del certificato di competenza del modulo 7 al più tardi entro 6 settimane prima della data fissata per l'inizio dell'esame

3.32 *abrogato*

3.33 (...)

I candidati ammessi ricevono un elenco dei possibili periti.

4.13 (...)

b) *abrogato*

4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame finale.

7.12 (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Driving Instructor, Federal Diploma of Higher Education

- 8.11 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.12 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.13 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

II


La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Berna, 19.9.2023

L-drive Schweiz / Suisse / Svizzera



Dr. Michael Gehrken
Presidente



Maître Pascal Moesch
Vicepresidente

La presente modifica è approvata.

Berna, 28/05/2023

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

ESAME PROFESSIONALE SECONDO IL SISTEMA MODULARE CON ESAME FINALE

REGOLAMENTO D'ESAME

relativo al rilascio dell'attestato professionale federale quale
Maestro/a conducente

29.8.07

Sulla base dell'art. 28 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile ai sensi della cifra 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 GENERALE

1.1 Obiettivo dell'esame

I/Le titolari dell'attestato professionale dispongono delle conoscenze e capacità necessarie per preparare autonomamente gli/le allievi/e conducenti all'esame in modo ottimale e a una guida rispettosa dell'ambiente. Il rilascio dell'autorizzazione definitiva per impartire professionalmente lezioni di guida spetta all'autorità competente.

Per la formazione di allievi/e conducenti volta al conseguimento delle licenze di condurre A + C, dopo l'ottenimento dell'attestato professionale quale maestro/a conducente, è necessaria una formazione supplementare che non può essere conclusa se non si è in possesso dell'attestato professionale federale.

1.2 Organo responsabile

1.2.1 Organo responsabile è la seguente organizzazione del mondo del lavoro

Associazione Svizzera Maestri Conducenti (ASMC)

1.2.2 L'organo responsabile è competente per l'intero territorio svizzero.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione di garanzia della qualità

2.1.1 Tutti i compiti connessi al rilascio dell'attestato professionale sono conferiti ad una commissione di garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ è composta da 7 membri (4 membri dell'Associazione Svizzera Maestri Conducenti, ASMC; 1 membro della Fédération romande des écoles de conduite, FRE; 2 membri dell'Associazione dei servizi della circolazione, asa) ed è eletta dall'assemblea dei delegati dell'Associazione Svizzera Maestri Conducenti, ASMC, per un periodo di carica di 4 anni.

2.1.2 La Commissione GQ si costituisce autonomamente. Essa è in grado di deliberare quanto è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, è determinante il voto del/della presidente.

2.2 Compiti della commissione GQ

La Commissione GQ

- a) emana la direttiva relativa al regolamento d'esame
- b) fissa le tasse d'esame conformemente alla regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)
- c) fissa le date e il luogo dell'esame finale
- d) definisce il programma d'esame
- e) predispone la preparazione delle domande d'esame e s'incarica dello svolgimento dell'esame finale
- f) seleziona e nomina gli esperti
- g) decide nel merito dell'ammissione all'esame finale, nonché di un'eventuale esclusione dall'esame
- h) verifica l'ultimazione dei moduli, valuta gli esami finali e decide circa il rilascio dell'attestato professionale
- i) tratta le richieste e i ricorsi
- k) verifica periodicamente il grado d'aggiornamento dei moduli, ne ordina la rielaborazione e ne fissa il periodo di validità
- l) decide circa il riconoscimento, risp. il computo di altri diplomi o prestazioni
- m) informa le istanze superiori e l'UFFT sulla propria attività
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità

2.3 Pubblicità / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari la commissione GQ può accordare delle deroghe.
- 2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e gli viene fornita la documentazione necessaria.

3 ANNUNCIO PUBBLICO, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Annuncio pubblico

- 3.11 L'esame finale è annunciato pubblicamente almeno 5 mesi prima della data fissata per l'inizio del medesimo in tutte e tre le lingue ufficiali.
- 3.12 L'annuncio pubblico orienta perlomeno circa
- le date degli esami
 - la tassa d'esame
 - l'ufficio presso cui iscriversi
 - il termine d'iscrizione

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati

- a) un riassunto della precedente formazione ed esperienza professionale
- b) le copie degli attestati e dei certificati di lavoro richiesti per l'ammissione
- c) le copie dei certificati di modulo o delle relative conferme d'equipollenza
- d) l'indicazione della lingua in cui s'intende sostenere l'esame
- e) la copia di un documento di legittimazione ufficiale munito di fotografia

3.3 Ammissione

- 3.31 È ammesso all'esame finale chi
- a) è titolare di un attestato federale di capacità con una formazione di base di almeno 3 anni o di un certificato ritenuto equipollente dalla commissione GQ
 - b) vanta un'esperienza pratica minima di 2 anni
 - c) è in possesso, da almeno 3 anni, della licenza di condurre illimitata della categoria B e dell'autorizzazione per il trasporto professionale di persone (TPP)
 - d) dispone dei necessari certificati di modulo o delle relative conferme d'equipollenza

È fatta riserva della corresponsione entro i termini prescritti della tassa d'esame ai sensi della cifra 3.41 e della produzione del certificato di competenza del Modulo 7 al più tardi entro 14 giorni prima della data fissata per l'inizio dell'esame.

3.32 L'UFFT decide nel merito dell'equipollenza dei certificati conseguiti all'estero.

3.33 La decisione nel merito dell'ammissione all'esame finale è comunicata per iscritto ai/alle candidati/e almeno due mesi prima della data fissata per l'inizio del medesimo. Ogni decisione negativa contiene una motivazione, l'indicazione dei rimedi di diritto e del termine d'impugnazione.

3.4 Tasse

3.41 A ricezione della conferma d'ammissione, il/la candidato/a versa la tassa d'esame. Un eventuale contributo per le spese del materiale è riscosso separatamente.

3.42 Ai/Alle candidati/e che, ai sensi della cifra 4.2, si ritirano nell'ossequio dei termini o devono ritirarsi per cause gravi dall'esame finale, l'importo pagato sarà rimborsato previa deduzione delle spese insorte.

3.43 Coloro ai quali non può essere rilasciato l'attestato professionale, in linea di principio non hanno alcun diritto al rimborso della tassa e del contributo per le spese del materiale.

3.44 Per la stesura dell'attestato professionale e l'iscrizione nel relativo registro dei titolari sono rimosse delle tasse. Le medesime sono a carico dei partecipanti agli esami.

3.45 Le spese di viaggio, alloggio, vitto e assicurazione per il periodo di svolgimento dell'esame finale sono poste a carico dei/delle candidati/e.

4 SVOLGIMENTO DELL' ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se a seguito dell'annuncio pubblico si rileva che almeno 6 candidati/e adempiono le condizioni d'ammissione.

4.12 Il/La candidato/a ha il diritto di sostenere l'esame in una delle tre lingue ufficiali: tedesco, francese o italiano.

4.13 Il/La candidato/a riceve la convocazione almeno 6 settimane prima della data fissata per l'inizio dell'esame finale. La convocazione indica

- a) il programma d'esame con l'indicazione del luogo e della data dell'esame nonché i mezzi ausiliari ammessi che i candidati devono portare con sé
- b) l'elenco degli/delle esperti/e

4.14 Le richieste di ricsusa degli/delle esperti/e devono essere presentate alla commissione GQ almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio dell'esame e devono essere motivate. La commissione GQ adotta i provvedimenti necessari

4.2 Ritiro

4.21 Il/La candidato/a può ritirare la propria iscrizione fino a 4 settimane prima della data fissata per l'inizio dell'esame finale.

4.22 In seguito un ritiro è ammesso solo in presenza di motivi validi. Sono ritenuti motivi validi

- a) servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile non previsto
- b) malattia, infortunio o maternità
- c) caso di decesso nella cerchia ristretta

4.23 Il ritiro deve essere documentato e comunicato tempestivamente per iscritto alla commissione GQ.

4.3 Esclusione

4.31 I/Le candidati/e che, in relazione alle condizioni d'ammissione, hanno scientemente rilasciato indicazioni false, inoltrato certificati di modulo non conseguiti personalmente o che cercano in altro modo di trarre in inganno la commissione GQ, non sono ammessi/e all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi

- a) impiega mezzi ausiliari non consentiti
- b) viola in modo grave le norme d'esame
- c) cerca di trarre in inganno gli/le esperti/e

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Finché non vi sarà una decisione valida a norma di legge, il/La candidato/a ha il diritto di partecipare all'esame con riserva.

4.4 Esperte ed esperti; seduta per l'attribuzione delle note

4.41 Il lavoro pratico è valutato da almeno due esperte/esperti che fissano congiuntamente la nota.

4.42 La commissione GQ decide circa il rilascio dell'attestato professionale. Il/La rappresentante dell'UFFT è invitato/a a questa seduta.

4.43 I parenti, i superiori attuali e precedenti, le collaboratrici e i collaboratori del/della candidato/a si ricusano sia quali esperti/e preposti all'esame, sia in relazione alla decisione per il conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE CERTIFICATI DI MODULO RICHIESTI

5.1. Esame finale

5.11 L'esame finale verte sulle seguenti materie d'esame intermodulari

Materia d'esame	Genere d'esame	Durata
1 Lezioni di guida (due)	pratico	3 ore
2 Lezioni di teoria (due)	pratico	3 ore
Totale		6 ore

- 5.12 Ogni materia d'esame può essere suddivisa in voci. Detta suddivisione è stabilita dalla commissione GQ.
- 5.2 Requisiti d'esame**
- Le disposizioni dettagliate concernenti l'esame finale sono esposte nella direttiva (cifra 2.2, lett. a).
- 5.3 Moduli**
- 5.31 Per l'ammissione all'esame e quindi per l'ottenimento dell'attestato professionale sono richiesti i seguenti certificati di modulo
- Modulo B 1 Processi d'apprendimento
 - Modulo B 2 Comunicazione e ambiente d'apprendimento
 - Modulo B 3 Basi legali – pianificazione e organizzazione di corsi
 - Modulo B 4 Tecnica automobilistica e fisica – pianificazione della formazione
 - Modulo B 5 Sensibilizzazione al traffico
 - Modulo B 6 Comportamento nel traffico – pianificazione delle lezioni di guida pratica
 - Modulo B 7 Pratica formativa
- 5.32 Il contenuto dei singoli moduli e i requisiti posti dai medesimi sono specificati nelle relative descrizioni (identificazione del modulo e dell'offerente).
- 6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**
- 6.1 Generale**
- L'esame finale è valutato assegnando delle note. Si applicano le disposizioni contemplate alla cifra 6.2 e alla cifra 6.3 del regolamento d'esame.
- 6.2 Valutazione**
- 6.21 Le voci sono valutate con punti interi e mezzi punti secondo la cifra 6.3.
- 6.22 La nota di una materia d'esame si evince dalla media delle note assegnate alle voci corrispondenti. Essa è arrotondata ai decimali. Se il metodo di valutazione non contempla note di voce, la nota della materia è attribuita direttamente conformemente alla cifra 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media della note attribuite nelle singole materie. Essa è arrotondata ai decimali.
- 6.3 Valori delle note**
- Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. La nota 4 e le note superiori indicano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Quali note intermedie sono ammessi unicamente i mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se in ciascuna delle due materie d'esame si ottiene almeno la nota 4.0.
- 6.42 L'esame finale è ritenuto non superato se la candidata o il candidato
- a) non si ritira tempestivamente
 - b) non si presenta all'esame senza addurre motivi validi
 - c) si ritira senza motivi validi dopo aver iniziato l'esame
 - d) deve essere escluso dall'esame
- 6.43 La commissione GQ decide se rilasciare o meno l'attestato professionale sulla base dei certificati di modulo o delle conferme d'equipollenza inoltrate, nonché delle prestazioni fornite all'esame finale.
- 6.44 La Commissione GQ rilascia ad ogni candidato/a un certificato d'esame che contempla perlomeno
- a) la convalidazione dei certificati di modulo o delle conferme d'equipollenza richieste
 - b) la valutazione dell'esame finale
 - c) il rilascio o il mancato rilascio dell'attestato professionale
 - d) in caso di mancato conferimento dell'attestato professionale, l'indicazione dei rimedi giuridici

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non supera l'esame finale, può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione dell'esame si estende unicamente alle materie nelle quali non è stata raggiunta la nota 4.0.
- 6.53 All'iscrizione e all'ammissione si applicano le medesime condizioni previste per la prima partecipazione all'esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale è rilasciato dall'UFFT e reca la firma del direttore o della direttrice dell'UFFT e del/della presidente della commissione GQ.
- 7.12 I/Le titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a fregiarsi del seguente titolo protetto
- **Fahrlehrer/Fahrlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Moniteur de conduite/Monitrice de conduite avec brevet fédéral**
 - **Maestro conducente/Maestra conducente con attestato professionale federale**

Per la traduzione in lingua inglese si raccomanda l'impiego della dicitura "Driving Instructor with Advanced Federal Certificate of Higher Vocational Education and Training,,.

- 7.13 I nominativi dei/delle titolari dell'attestato professionale saranno iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere in via penale.
- 7.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative alla non ammissione all'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del/della ricorrente e la relativa motivazione.
- 7.32 I ricorsi sono decisi, in prima istanza, dall'UFFT. La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Principi, conteggio

- 8.11 Il/La presidente dell'ASMC fissa, su richiesta della commissione GQ, i principi secondo i quali dovranno essere remunerati i membri della commissione GQ e gli/le esperti/e.
- 8.12 L'ASMC assume le spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle relative tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre elargizioni.
- 8.13 Per determinare il contributo della Confederazione viene inoltrato all'UFFT, ad esame concluso, un conteggio dettagliato, allestito in conformità alle sue direttive.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

- 9.11 Le persone che successivamente al 01.01.1999, ma antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento d'esame, hanno superato l'esame di maestro/a conducente e desiderano conseguire l'attestato professionale ai sensi del presente regolamento d'esame, devono sostenere un esame complementare che comprende
1. l'ultimazione (certificato di competenza) del modulo B 5 (Sensibilizzazione al traffico)
 2. esame finale secondo la cifra 5.1 del presente regolamento d'esame
- 9.12 Chi desidera conseguire l'attestato professionale in base alle disposizioni menzionate alla cifra 9.11, deve presentare la relativa richiesta alla commissione GQ entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

9.2 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'UFFT.

10 EMANAZIONE

Berna,

Associazione Svizzera Maestri Conducenti (ASMC)

Il presidente:

Willi Wismer

Il presente regolamento d'esame è approvato:

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice:

Ursula Renold